



DELIBERA N. 467 del 16 giugno 2021

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie *ex* articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Consorzio Stabile Soledil S.r.l. – Realizzazione complesso scolastico da adibire a scuola elementare e materna previa delocalizzazione delle scuole esistenti, acquisizione di aree, riqualificazione urbana - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: euro 3.549.202,37 - S.A.: Comune di Alvignano (CE)

PREC 131/2021/L

Riferimenti normativi

Art. 83, d.lgs. n. 50/2016

Art. 216, comma 14, d.lgs. n. 50/2016

Art. 60, d.P.R. n. 207/2010

DM 06/06/2012

Parole chiave

Appalto di lavori – Requisiti di capacità tecnico-organizzativa - Certificazione SA8000 o equivalente – Attestazione SOA condizione necessaria e sufficiente – Conformità a standard sociali minimi - Dichiarazione di conformità

Massima

Lavori pubblici – Requisiti di capacità tecnico-organizzativa – Standard sociali minimi

In ragione dell'unicità del sistema di qualificazione per l'esecuzione di contratti pubblici, la stazione appaltante non può richiedere requisiti di capacità tecnico-professionale o economico-finanziaria ulteriori oltre all'attestazione SOA che è condizione necessaria e sufficiente per la qualificazione dell'operatore economico in gara.

La stazione appaltante non può richiedere ai fini della partecipazione la certificazione SA8000 a comprova del rispetto di standard sociali minimi da parte del lavoratore, bensì una dichiarazione da allegare al contratto o capitolato speciale di appalto come condizione di esecuzione del contratto stesso.

Art. 60, d.P.R. n. 207/2010

DM 06/06/2012

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 16 giugno 2021

DELIBERA

VISTA l'istanza prot. n. 39549 del 17/05/2021 con la quale il Consorzio Stabile Soledil S.r.l. sottopone all'attenzione dell'Autorità una richiesta di parere contestando il provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti con nota prot. n. 5029 del 13/05/2021 dal Comune di Alvignano nella procedura di gara in oggetto; l'istante contesta la motivazione del provvedimento che risulterebbe basata sulla mancanza del PASSOE e sulla mancanza del requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui alla lettera d) del punto 7.1 del disciplinare di gara concernente la «*Certificazione Etica SA 8000 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC o, in alternativa autodichiarazione attestante di aver dato seguito a quanto indicato nella Linee Guida adottata con DM 06.06.2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", ai sensi del DM 11.01.2017 e s.m.i.»;*

VISTO l'avvio del procedimento comunicato alle parti interessate con nota prot. n. 41818 DEL 24/05/2021;

VISTE le memorie e i documenti trasmessi in atti dalle parti interessate;

RITENUTO che il parere debba essere emesso con riferimento soltanto al profilo concernente l'esclusione per carenza del requisito speciale di partecipazione alla procedura di gara ai sensi del punto 7.1 lettera d) del disciplinare di gara, in quanto per il PASSOE mancante l'amministrazione richiedeva ai concorrenti l'integrazione in conformità al Comunicato del 06/05/2021 adottato dall'ANAC in conseguenza del guasto tecnico al sistema di alimentazione elettrica che interrompeva il relativo servizio;

CONSIDERATO che la procedura di gara è stata indetta ai fini dell'affidamenti di lavori pubblici consistenti nella realizzazione del complesso scolastico da adibire a scuola elementare e materna previa delocalizzazione delle scuole esistenti, acquisizione di aree, riqualificazione urbana, richiedendosi ai concorrenti l'attestazione di qualificazione per le categorie SOA OG1 e OG11;

CONSIDERATO che il disciplinare di gara, al punto 7.1, lett. d) prescriveva a pena di esclusione che i concorrenti possedessero, tra gli altri requisiti, anche della «*Certificazione Etica SA 8000 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC o, in alternativa autodichiarazione attestante di aver dato seguito a quanto indicato nelle Linee Guida adottata con DM 06.06.2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", ai sensi del DM 11.01.2017 e s.m.i.»;*

CONSIDERATO che l'istante contesta l'illegittimità del provvedimento di esclusione in quanto risulterebbe assente nel disciplinare di gara la previsione concernente l'esclusione del concorrente per l'ipotesi di mancato possesso della certificazione Etica SA8000 o di certificazione equivalente; l'istante contesta, in ogni caso, la nullità della clausola del disciplinare ai sensi dell'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 in quanto il requisito richiesto non sarebbe previsto dalla disciplina sui requisiti di partecipazione; d'altra parte, la stazione appaltante, nella memoria trasmessa, evidenzia come la gara abbia ad oggetto la realizzazione di un nuovo edificio scolastico in classe NZEB per la quale sussiste l'obbligo del rispetto dei CAM di cui al D.M. 11/010/2017 e l'obbligo di indire una procedura nel rispetto degli artt. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 50 (clausole sociali), d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'art. 60, comma 3, d.P.R. n. 207/2010, transitoriamente vigente ai sensi dell'art. 216, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, prescrive che «*Fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 61, comma 6 e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici»;*



CONSIDERATO che, negli appalti di lavori pubblici, il sistema di qualificazione basato sull'attestazione SOA costituisce un sistema unico per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, con la conseguenza che la titolarità dell'attestazione SOA per la realizzazione dei lavori previsti dal contratto di appalto è condizione necessaria e sufficiente ai fini della partecipazione alle procedure di gara secondo le prescrizioni della normativa di settore, senza che sia possibile per la stazione appaltante individuare ulteriori requisiti di partecipazione alle procedure di gara (delibera n. 119/2021); come considerato dal CGARS nella sentenza n. 559/2017: *«il sistema di qualificazione previsto per i lavori pubblici sia appunto (vincolato, vincolante e) unico, nel senso che per regola generale le stazioni appaltanti possono richiedere solamente l'attestazione SOA per la dimostrazione del possesso dei requisiti speciali, essendo tale attestazione "condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria" (art. 60, co. 3, del d.p.r. 207/2010, cui fa rinvio, ai fini della sua ultrattività, l'art. 216, co. 14, del d.lgs. 50/2016), con la conseguenza che è vietato, sempre alle stazioni appaltanti, richiedere requisiti diversi o ulteriori (v. art. 60, co. 4), a differenza di quanto è invece ammesso nel caso degli appalti di forniture e di servizi»*; come rilevato da TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 513/2021, *«L'unicità del sistema è finalizzata proprio ad assicurare speditezza nello svolgimento della procedura, linearità nella verifica dei requisiti di partecipazione e standardizzazione dei requisiti stessi in relazione all'oggetto della procedura, a vantaggio delle stazioni appaltanti e delle imprese (TAR Campania – Salerno n. 1025/2020, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 559/2017, TAR Lombardia – Brescia n. 337/2017, delibera ANAC, parere di precontenzioso, n. 601/2017 e delibera ANAC relativa al caso di specie n. -OMISSIS-);»*;

RITENUTO, inoltre, che le richiamate Linee Guida adottate con DM 06.06.2012 aventi ad oggetto "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" siano state erroneamente applicate nella procedura in esame in quanto esse attengono alle condizioni di esecuzione di contratti pubblici che le stazioni appaltanti possono prevedere nel contratto e nel capitolato speciale di appalto così da assicurare l'esecuzione dei lavori *«in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi «standard»)*, definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. *Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente contratto/capitolato speciale d'appalto, che deve essere sottoscritta dall'offerente (Allegato n.: «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi»)*;

RITENUTO, pertanto, che la stazione appaltante non potesse richiedere la certificazione SA8000 o altra certificazione equipollente ai fini della partecipazione alla procedura di gara, bensì piuttosto la *"Dichiarazione di conformità a standard minimi sociali"* in allegato al contratto o capitolato speciale d'appalto come condizione di esecuzione contrattuale;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il contestato requisito di partecipazione concernente la certificazione richiesta o documentazione equipollente di cui all'art. 7.1, lett. d) del disciplinare di gara non sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 22 giugno 2021
Il Segretario Maria Esposito
Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente